

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 1165 DEL 10/07/2019

Proposta n. 1261 del 27/06/2019

**STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Ricognizione dei servizi svolti da Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto S.p.A. nel periodo marzo-aprile 2019, già compresi nel contratto di concessione mediante project financing dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, risolto di diritto per inadempimento del Concessionario; Riconoscimento del debito sorto nel periodo di riferimento in relazione al servizio energia e liquidazione delle corrispondenti somme - € 440.219,06 IVA esclusa.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott. Franco Casula	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Antonello Podda	
Responsabile della Struttura/Servizio Proponente	Dott. Francesco Pittalis	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia Cattina, Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell'incarico di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;

RICHIAMATE:

-la nota prot. PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR. UU., profilazione procedura atti e adempimenti su atti amministrativi;

-la nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi;

-

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il contratto di concessione rep. n. 1037 del 14.05.2008, come modificato dall'atto aggiuntivo n. 1 rep. n. 1002 del 07.05.2009, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e completamento, mediante *project financing*, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, nonché la fornitura dei correlati servizi (di seguito, per brevità, "**Concessione**");

TENUTO CONTO che in data 4/7/2008, con atto Rep. n. 155.564, è stata costituita, ai sensi dell'art. 36 della Concessione, la "Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto Spa", con sede legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la titolarità della Concessione, subentrando a termini di legge a tutte le obbligazioni assunte da RTI aggiudicatario composto da Cofathec Servizi Spa e INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa (di seguito, per brevità, "**Società di Progetto**");

RICHIAMATA la Deliberazione del D.G. dell'ASL di Nuoro n. 259 del 26/02/2009, con la quale è stato approvato il progetto definitivo in linea amministrativa e, contestualmente, il nuovo quadro economico dell'intervento, comprensivo dei canoni dei servizi e del canone integrativo di disponibilità spettante in virtù della Concessione alla Società di Progetto;

CONSIDERATO che la Concessione è stata, nelle more, nuovamente modificata con l'atto aggiuntivo n. 2, rep. n. 1360 del 27.01.2014;

CONSIDERATO ancora che questa ASL di Nuoro, in attuazione degli obiettivi attribuiti alla precedente gestione Commissariale dalla Giunta Regionale mediante DGR n. 1/14 del 13/01/2015,

ha avviato con Deliberazione n. 1679 del 28.12.2015 e concluso con Deliberazione n. 268 del 08/03/2016, il procedimento in autotutela per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi presupposti all'atto aggiuntivo n. 2, con conseguente caducazione dell'atto medesimo e reviviscenza delle originarie previsioni della Concessione;

DATO ATTO che, in occasione dell'annullamento dell'atto aggiuntivo n. 2, l'ASL di Nuoro ha avviato una serie di ulteriori e più estesi approfondimenti amministrativi e negoziali finalizzati a verificare, anche in contraddittorio con il concessionario, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei gravi profili di illegittimità che affliggono sin dal principio la Concessione, riscontrati puntualmente e correttamente dall'ANAC nell'ambito del procedimento istruttorio espletato ai sensi dell'art. 213, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (già art. 6, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 163/2006);

DATO ATTO che, all'esito del succitato procedimento istruttorio, l'ANAC ha trasmesso alla ASL la deliberazione del Consiglio n. 919 del 31.08.2016, rassegnando, tra le altre, le seguenti conclusioni:

- *"l'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento in esame si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si trasgredisce l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project financing (artt. 2, 143, e 153 del d.lgs. 163/06) nonché gli appalti pubblici in generale, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall'ordinamento; ... omissis...;*
- *le modalità di sub-affidamento dei servizi oggetto di concessione intervenute a seguito della cessione delle quote di PSSC dapprima a Cofacons S.c.a r.l. e successivamente a Nuova Cofacons S.c.a.-r.l., stante il mancato assenso della ASL - il quale risulta ancora sospeso e subordinato alle verifiche sui requisiti dei soci/prestatori del consorzio che effettivamente esplicano i servizi - configurano, per quanto in atti, una violazione del divieto di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/06;*
- *...omissis...";*

PRESO ATTO che, avverso la Delibera ANAC n.919 del 31.08.2016, la PSSC SpA ha formulato istanza di riesame amministrativo che è stata respinta dall'Autorità Anticorruzione con nota n.178571 del 01.12.2016, nella quale si invitava la ASL a proseguire nell'adozione dei provvedimenti conformativi al deliberato del Consiglio ANAC già comunicati dalla stessa ASL;

CONSIDERATO che la ASL, in linea con quanto sostenuto e preannunciato nei propri precedenti scritti, ivi inclusi quelli versati agli atti del procedimento istruttorio dell'ANAC, con deliberazione n.1517 del 3.11.2016 ha avviato il procedimento di annullamento delle deliberazioni che hanno condotto all'instaurazione del rapporto contrattuale in oggetto, nonché di tutti gli atti consequenziali e connessi afferenti il Project Financing conformandosi pienamente alle conclusioni dell'ANAC, che, peraltro, in gran parte, riflettono le valutazioni compiute dalla stessa ASL in sede di riesame dell'intera vicenda procedimentale e negoziale;

TENUTO CONTO che, con Delibera ATS n.24 del 7 febbraio 2017, l'Azienda ha concluso il procedimento avviato con la citata Delibera n.1517, provvedendo all'annullamento in autotutela della procedura di gara presupposta alla Concessione e, in particolare, delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 2007, n. 1058 del 10 luglio 2007, n. 1316 del 16 agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, n. 463 del 31 marzo 2008, n. 1729 del 17 novembre 2008, n. 2081 del 22 dicembre 2008, n. 259 del 26 febbraio 2009, n. 1275 del 24 agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 agosto 2013, nonché degli ulteriori provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi, con conseguente caducazione e dichiarazione di inefficacia originaria della Concessione;

CONSIDERATO che, nelle more della adozione della Delibera n.24 del 7 febbraio 2017, l'allora ASL di Nuoro, con comunicazioni nn. PG/2016/30092 del 7 luglio 2016 e PG/2016/54799 del

29.12.2016, aveva risolto di diritto la Concessione ex art. 1454 o art. 1456 c.c. stante la persistente grave condotta inadempiente contestata a PSSC, precisando che la risoluzione veniva operata nella prospettiva in cui la Concessione fosse ritenuta idonea a produrre effetti giuridici, ma senza prestare alcun riconoscimento o acquiescenza in tal senso;

DATO ATTO che avverso le Deliberazioni n. 268 del 08/03/2016 della preesistente ASL di Nuoro, (annullamento in autotutela d'ufficio dei provvedimenti amministrativi presupposti all'atto aggiuntivo n. 2) e n. 24 del 7 febbraio 2017 dell'ATS Sardegna (annullamento in autotutela d'ufficio dell'originaria procedura di gara), nonché avverso le comunicazioni risolutive nn. PG/2016/30092 del 7 luglio 2016 e PG/2016/54799 del 29.12.2016, PSSC SpA ha proposto, fra gli altri, tre distinti ricorsi innanzi al TAR Sardegna - Cagliari e che lo stesso Tribunale, con sentenza n. 586/2017 pubblicata in data 18/09/2017, ha respinto i primi due e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il terzo afferente alle comunicazioni risolutive;

CONSIDERATO che, con sentenza n. 1610/2018, pubblicata il 13 marzo 2018, il Consiglio di Stato, nel definire l'appello di PSSC SpA avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 586/2017, ha:

- (i) statuito che la Deliberazione n. 268 del 08/03/2016 è legittima e, pertanto, che il medesimo atto aggiuntivo n.2 deve ritenersi definitivamente caducato, con rigetto della corrispondente impugnativa di PSSC;
- (ii) rigettato l'appello di PSSC nella parte riferita alle comunicazioni risolutive nn. PG/2016/30092 del 7 luglio 2016 e PG/2016/54799 del 29.12.2016, confermando la correttezza della declinatoria di giurisdizione operata dal TAR Sardegna in favore del giudice ordinario;
- (iii) annullato, in parziale riforma della sentenza n. 586/2017 del TAR Sardegna, la Deliberazione dell'ATS n. 24 del 7 febbraio 2017, ritenendo che uno dei vizi dedotti a fondamento di tale autotutela, concernente l'omesso trasferimento del rischio di gestione al concessionario, riguardi non tanto la procedura di gara, quanto piuttosto direttamente la Concessione e, come tale, debba essere fatto valere in sede civile davanti al giudice ordinario;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.589 del 08.05.2018 avente ad oggetto la riorganizzazione dell'ufficio per la gestione liquidatoria del contratto di concessione mediante project financing di Nuoro;

VISTA la nota di PSSC SpA n.266/2018 (prot. ATS n.105218 del 26.03.2018) con la quale si assume la piena validità ed efficacia della Concessione e si chiede all'ATS, in conseguenza della citata sentenza del Consiglio di Stato, di ripristinare la piena operatività del contratto, sia nella parte dell'Opera Edilizia che in quella dei Servizi Generali;

DATO ATTO che, con nota n.111488 del 30.03.2018, l'ATS ha comunicato a PSSC SpA che, anche in ossequio alla citata sentenza del Consiglio di Stato, la Concessione non si può ritenere valida e che comunque la stessa, nelle more della definizione del contenzioso già pendente in sede civile, deve intendersi inefficace poiché risolta di diritto per grave inadempimento del concessionario, fermo restando quanto previsto nella nota n.54799 del 29.12.2016 dell'ASL di Nuoro con riferimento alla prosecuzione in via di fatto di alcuni dei Servizi Generali in quanto strumentali all'erogazione del SSR, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione al fine di individuare, a norma di legge, le nuove imprese affidatarie che subentreranno nella gestione dei medesimi servizi;

VISTA la nota della PSSC SpA n. 312/2018 - (prot. ATS n.123632 del 11.04.2018) con la quale si controdeduce alla nota ATS n.111488 del 30.03.2018 ribadendo l'opinione di PSSC circa la piena validità ed efficacia della Concessione ed il conseguente obbligo dell'ATS di provvedere alla sua piena esecuzione, ivi incluso il pagamento dei canoni secondo le tariffe in essa pattuite;

PRESO ATTO che PSSC SpA, per le ragioni sopra esposte, ha presentato ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato chiedendo la condanna dell'ATS per mancata esecuzione della citata sentenza dello stesso Consiglio di Stato n.1610/2018;

TENUTO CONTO che con sentenza n. 6764 del 28.11.2018, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto il ricorso per ottemperanza con cui PSSC s.p.a. aveva richiesto che fossero dichiarate nulle numerose deliberazioni dell'ATS, previamente impugnate dalla stessa società di progetto dinanzi al Tar Sardegna Cagliari, con le quali l'Amministrazione aveva iniziato il delicato iter propeedeutico all'individuazione dei nuovi operatori cui affidare i servizi non sanitari, fondamentali per la regolare esecuzione del SSR, tuttora gestiti in via di fatto dalla società di progetto, nonostante l'intervenuta risoluzione di diritto della concessione;

PRESO ATTO che i giudici del Consiglio di Stato, come già detto, hanno affermato che il vizio principale suddetto rileva in sede civile ed è proprio in tale sede - e, precisamente, di fronte al collegio arbitrale adito da PSSC - che l'Amministrazione aveva già da tempo proposto una apposita domanda, in via principale, volta a far accertare e dichiarare la nullità della concessione, e che tale giudizio è ancora in corso;

DATO ATTO che con lodo del 24 maggio 2018, gli arbitri hanno integralmente accolto l'eccezione di incompetenza formulata dall'ATS, previo accertamento della nullità della clausola compromissoria, poiché sottoscritta in assenza della preventiva autorizzazione dell'organo di governo dell'Amministrazione, e quindi tutte le domande della Società di Progetto sono state dichiarate inammissibili all'unanimità dagli arbitri;

DATO ATTO altresì che con citazione notificata il 21 settembre 2018, PSSC s.p.a. ha riassunto davanti al Tribunale di Nuoro la causa civile che aveva in precedenza avviato davanti al citato collegio arbitrale e che ATS si è ritualmente costituita nel giudizio in data 20 dicembre 2018;

PRESO ATTO che, in sede di prima udienza, il 15 gennaio 2019, il Giudice incaricato della causa civile, su istanza delle parti, ha determinato un rinvio della discussione al 15 aprile 2019;

DATO ATTO che, in sede di seconda udienza, il 15 aprile 2019, il Giudice incaricato della causa civile, ha disposto l'esame di questioni pregiudiziali fissando la successiva udienza al giorno 21/05/2019;

DATO ATTO che, in sede di terza udienza, il 21 maggio 2019, il Giudice incaricato della causa civile, ha fissato la successiva udienza al giorno 23 luglio 2019 e ha assegnato alle parti un termine per depositare delle note autorizzate aventi ad oggetto:

- una presa di posizione sul contenuto dell'intervento da ultimo espletato da AEP MULTISERVIZI S.p.A.;
- una replica al contenuto delle precedenti note autorizzate assegnate dal Tribunale di Nuoro all'udienza del 16.04.2019, depositate dall'attrice PSSCC nonché dalle altre due intervenienti PH Facility S.r.l. e Longoni S.r.l. in data 10.05.2019.

PRESO ATTO altresì che, nella sentenza 6764 del 28.11.2018, accogliendo le eccezioni dell'ATS, il Consiglio di Stato ha chiarito:

- che le deliberazioni gravate non si pongono "*in rapporto di distonia con la sentenza qui posta in esecuzione*", giacché "*muovono dalla distinta pretesa della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di concessione e del primo atto aggiuntivo*" (sentenza n. 6764 del 28.11.2018, par. 6);
- che "*né del pari, vale qui ribadirlo, possono trarsi dal contenuto della sentenza elementi di conferma a sostegno della perdurante efficacia e validità del contratto – si da far ritenere*

sussistente una violazione o l'elusione del giudicato – in ragione del disposto annullamento dei provvedimenti di autotutela, in quanto l'effetto ripristinatorio conseguito a tale annullamento se ha fatto rivivere il pregresso rapporto contrattuale non vale di per sé ad escludere, con inaccettabile pretesa di automaticità, che tale rapporto possa essere ritenuto sciolto per altre cause” (sentenza n. 6764 del 28.11.2018, par. 7.6);

- *come “non sussista contraddizione tra la delibera n. 24/2017 (di annullamento in autotutela dei precedenti affidamenti) e la nota commissariale del 29.12.2016 di presa d'atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, potendo l'amministrazione incidere sul rapporto con strumenti diversi e alternativi”.*

EVIDENZIATO che, nel corso del contenzioso che ha portato alle sentenze del Consiglio di Stato n. 1610/2018 e n. 6764 del 28.11.2018, sono comunque provvisoriamente proseguiti a cura di PSSC SpA, esclusivamente nei limiti e per le finalità evidenziati dalla Amministrazione con la ricordata nota n.54799 del 29.12.2016 dell'ASL di Nuoro, alcuni dei Servizi Generali compresi nella risolta Concessione, reputati essenziali ed inarrestabili fino al subentro del nuovo affidatario giacché strumentali all'erogazione del SSR, e che occorre, pertanto, procedere al loro pagamento;

DATO ATTO che i Servizi Generali resi da PSSC SpA all'Amministrazione nel periodo gennaio – febbraio 2018 possono essere riconosciuti in termini economici in ragione dell'utilità creata all'Azienda, purché regolarmente effettuati e non contestati, e che inoltre i medesimi, tenuto conto del sopravvenuto annullamento della Deliberazione dell'ATS n. 24 del 7 febbraio 2017 deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n.1610/2018, possono essere remunerati - nelle more della definizione del giudizio di ottemperanza e del procedimento che scaturirà in ipotesi di impugnazione di detta sentenza ad opera dell'Amministrazione - in base a quanto comunicato dall'Amministrazione a PSSC SpA con nota n.54799 del 29.12.2016; con tale nota l'ASL di Nuoro, oltre a prendere atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di concessione e ad intimare a PSSC SpA di non arrestare alcuni dei Servizi Generali sino al subentro dei nuovi operatori, ha rappresentato a PSSC che, *“fermi restando gli effetti della intervenuta risoluzione, l'ASL di Nuoro corrisponderà a PSSC, a fronte del detto svolgimento, un importo calcolato avuto riguardo alle tariffe (rivalutate ex lege) poste alla base dell'originario contratto”;*

CONSIDERATO dunque che, sebbene la Concessione sia stata risolta per inadempimento e non sia efficace, le predette tariffe possono essere, allo stato, utilizzate come parametro di costo utile per la liquidazione delle somme da riconoscere a PSSC SpA a fronte della protratta e non contestata erogazione, in via di fatto, di quei Servizi Generali che l'Amministrazione ha intimato a PSSC SpA di proseguire, ivi incluso quello oggetto della presente Determinazione, in attesa che gli organi giurisdizionali superiori si pronunzino sugli aspetti ancora *sub iudice* del complesso contenzioso in essere con PSSC SpA o, come precisato nella nota n.54799 del 29.12.2016, *“fintantoché non si sarà perfezionato per ciascuno di essi il subentro di un nuovo esecutore oppure fino a diversa comunicazione dell'ASL di Nuoro”;*

CONSIDERATO pertanto che, relativamente al servizio Energia, il parametro di costo da applicarsi è dato dall'importo bimestrale del canone originario rivalutato ex lege, salvo conguaglio sugli effettivi consumi;

RITENUTO opportuno, per quanto attiene il servizio Energia, procedere al riconoscimento del debito per l'utilità derivante dalle prestazioni correttamente ricevute dall'Amministrazione, nel limite in cui il relativo ammontare risulti coerente con i volumi di servizio effettivamente riscontrati, e quindi alla conseguente liquidazione dell'importo recato dalla fattura del 2° bimestre 2019 emessa dalla Società di Progetto relativa al periodo marzo-aprile 2019;

TENUTO CONTO che, sulla base dei servizi effettivamente erogati nel periodo indicato la somma che appare congruo corrispondere alla Società di Progetto PSSC SpA è pari a € 440.219,06 IVA

esclusa, a fronte della utilità conseguita dall'azienda dallo svolgimento da parte di PSSC del servizio Energia reso a favore dell'ASL di Nuoro, oggi ATS – ASSL Nuoro;

PRECISATO che la presente liquidazione, pur essendo effettuata con parametri analoghi a quelli posti alla base della originaria Concessione, non rappresenta né può rappresentare in alcun modo, anche indiretto, acquiescenza alle ragioni ed eccezioni di PSSC SpA sia in merito alla risoluzione di diritto per inadempimento operata dall'Amministrazione, che in relazione alla nullità della Concessione;

RIBADITO che l'Amministrazione si riserva di ripetere, nel pendente giudizio civile e/o con ulteriori iniziative giudiziarie, tutte le somme indebitamente percepite da PSSC SpA in relazione alla risolta Concessione e, in particolare, quelle che risultino da quest'ultima dovute all'Amministrazione a titolo risarcitorio, restitutorio e/o qualunque altro titolo alla luce delle pronunce giurisdizionali già rese e/o di quelle *in fieri*;

VISTA la relazione interna predisposta dagli uffici nella quale risulta che nel periodo di che trattasi (marzo-aprile 2019) il servizio Energia è stato fornito a favore della ASL di Nuoro nella misura innanzi esposta;

RITENUTO, pertanto, di dover fare espressamente salvo il diritto della ATS-ASSL di Nuoro di ripetere in tutto o in parte le somme che saranno corrisposte alla Società di Progetto in forza della presente Determinazione, con specifico riferimento ai danni, che l'Amministrazione si riserva di quantificare, subiti e subendi in conseguenza della condotta posta in essere da PSSC, come da precedenti intimazioni e diffide;

VISTA al riguardo la fattura emessa dalla Società di Progetto relative al servizio di cui sopra per il 2° bimestre 2019:

N. Fattura	Data	Importo	Servizio	Bimestre
2200000076	14/05/2019	€ 618.195,75	Energia	2° bim.2019

DATO ATTO che la fattura é pervenuta in formato elettronico e che la stessa, ai sensi della L. 244/2007 e s. m. e i. e del D.M. del M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, é stata registrata in contabilità e acquisita agli archivi digitali in base alla succitata normativa;

RITENUTO, per i motivi espressi precedentemente, di dover riconoscere il debito nei confronti della PSSC per l'utilità prodotta in favore dell'Azienda dalle prestazioni relative al servizio Energia nei limiti di quanto effettivamente reso e verificato e quindi in conseguenza liquidare la succitata fattura, per un importo complessivo di € 537.067,25 IVA inclusa, fatte salve e ribadite le riserve di cui sopra;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale Spa";

ACCERTATA la regolarità della documentazione inerente gli oneri di tracciabilità finanziaria resa ai sensi della L. n. 136/2010;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

- 1) di riconoscere nell'importo di € 537.067,25 IVA inclusa il debito sorto nei confronti della PSSC a fronte dell'utilità prodotta dalle prestazioni relative al servizio Energia effettivamente rese da PSSC e verificate dall'Amministrazione, nel periodo marzo-aprile 2019;
- 2) di liquidare, conseguentemente, alla società Polo Sanitario Sardegna Centrale Spa la

somma di € 440.219,06 IVA esclusa, calcolato tenuto conto dei volumi di servizio effettivamente riscontrati dagli uffici preposti e della tariffa posta a base dell'originario contratto di concessione, rivalutato ex lege, e presa a parametro di riferimento nella presente determinazione per le ragioni esposte in narrativa;

- 3) di imputare la spesa complessiva di € 440.219,06 + IVA sui fondi del Bilancio 2019 a gravare sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DALSS	2019 - 1 - 17	A506010105	537.067,25

- 4) di dover fare espressamente salvo il diritto della ATS-ASSL di Nuoro di ripetere in tutto o in parte le somme che saranno corrisposte alla Società di Progetto in forza della presente Determinazione di riconoscimento di debito, anche con riferimento ai danni, che l'Amministrazione si riserva di quantificare, subiti e subendi in conseguenza della condotta posta in essere da PSSC, come da precedenti intimazioni e diffide;
- 5) **CIG** 006848646E - **CUP** H53B07000140001 (project financing);
- 6) di trasmettere copia del presente atto alla PSSC, al RUP, al Direttore di Esecuzione del Servizio Energia, alla S.C. Complessa Ciclo Passivo e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per gli adempimenti di competenza, e quest'ultimo anche per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Pittalis
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE** il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL NUORO

Dott.ssa Grazia Cattina

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS Sardegna dal 10/07/2019 al 25/07/2019

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL NUORO

Il Delegato Dott.ssa M.A. Fancello
